

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua sotterranea, ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Roppolo, assentita alla Sig.ra CAVAGNETTO Silvana con D.D. n° 1.323 del 30.08.2021. PRAT. ROPPOLO7.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.323 del 30.08.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Signora Silvana Cavagnetto (omissis), titolare di azienda agricola con sede legale in Via San Giovanni Bosco n° 21 - Roppolo (BI), specificata in premessa;  
di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i., il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, sottoscritto il 25 febbraio 2021 dalla Sig.ra Cavagnetto Silvana, in qualità di Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale ROPPOLO7 e avente C.U.R. BI 10293;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità l' acquifero profondo del corpo idrico GWB AGI - Anfiteatri morenici Ivrea.

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 1,6 l/s - di una portata media di l/s 0,16 - pari ad un volume massimo annuo di 5.100 metri cubi, tramite un pozzo intercettante la falda sotterranea profonda, in Comune di Roppolo (BI) e distinto al fg. n° 12 - mapp. n° 159;

all'art. 2: l'uso Agricolo;

all'art. 10: la durata della concessione, che è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.177 di Rep. del 25 febbraio 2021

**ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato